



COPIA

COMUNE DI TRESORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. **58**

Adunanza del **20.12.2012**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI 'POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE'.

L'anno duemiladodici addì venti del mese di dicembre alle ore 21,00 nella residenza municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1	OGLIARI GIANCARLO	Presente
2	OGLIARI OSVALDO	Presente
3	MAZZINI GIANMARIO	Presente
4	VENTURA PIETRO	Presente
5	BOFFELLI MANUELA	Presente
6	MARCHESANI DAMIANO	Presente
7	CALATRO' DIANA	Presente
8	ALLOGGIO VINCENZO	Presente
9	PANDINI ELENA	Presente
10	BARBATI ANGELO	Assente
11	BARBATI FILIPPO	Presente
12	BIANCHESSI BARBIERI DANIELE	Presente
13	BONETTI PIETRO	Assente

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Partecipa il Segretario comunale Dr. Massimiliano Alesio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Prof. Giancarlo Ogliari in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Massimiliano Alesio

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI 'POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE'.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO illustra il punto relativo alla gestione associata della funzione “*Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale*”.

PREMESSO che:

- la recente normativa, in tema di gestione associata di funzioni comunali e di unioni obbligatorie, ha introdotto un’innovativa disciplina in materia e, precisamente: l’articolo 14, commi 25°-31°, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, in base al quale i Comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti, devono obbligatoriamente esercitare in forma associata le funzioni fondamentali, ora individuate dall’articolo 19, comma 1°, del DL n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012.
- l’obiettivo, che i Comuni interessati si propongono, è quello della razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni e dei correlati servizi, al fine di perseguire le finalità indicate dalla legge¹, cioè: “*il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni*”, oltre che soddisfare giuste esigenze di efficienza, efficacia, di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica.
- ulteriore obiettivo, che si intende perseguire, è quello della valorizzazione del senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalla legge.

DATO ATTO che i Comuni di Campagnola Cremasca, Capralba, Casaletto Vaprio, Cremona, Quintano, Trescore Cremasco, Vailate, hanno espresso la volontà di gestire in forma associata la funzione di “*Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale*”.

RILEVATO che i medesimi Comuni non escludono ed, anzi, espressamente auspicano, di ampliare l’oggetto della gestione in forma associata anche alle altre funzioni comunali ed in favore pure di altri Comuni eventualmente interessati.

PRESA VISIONE della bozza di convenzione, costituita da n. 16 articoli.

RITENUTO di approvare l’allegata bozza di convenzione e di istituire la gestione in forma associata della predetta funzione.

VISTO il D.Lgs n. 267/2000.

VISTO l’articolo 14, commi 25°-31°, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010.

VISTO l’articolo 16, del decreto legge n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

EFFETTUATA la votazione:

Con voti favorevoli n. 11, astenuti nessuno, contrari nessuno, su n. 11 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

- 1) Di approvare la bozza di convenzione, per la gestione in forma associata della funzione di “*Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale*”.
- 2) Di istituire la gestione in forma associata della predetta funzione.
- 3) Di dare atto che l’oggetto della gestione in forma associata potrà essere ampliato anche alle

¹ Comma 25°, articolo 14, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010.

altre funzioni comunali ed in favore pure di altri Comuni eventualmente interessati.

- 4) Di conferire mandato al Sindaco, quale rappresentante legale del Comune ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs n. 267/2000, di procedere alla stipula della convenzione.

Stante l'urgenza di procedere, con separata votazione, con voti favorevoli n. 11, astenuti nessuno, contrari nessuno, su n. 11 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

ATTO CONVENZIONALE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE COMUNALE POLIZIA
MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE

Le amministrazioni comunali di

Campagnola Cremasca
Capralba
Casaletto Vaprio
Cremosano
Quintano
Trescore Cremasco
Vailate

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 8 della Legge Regionale n. 22/2011, l'associazione costituita deve raggiungere il limite complessivo minimo di 5.000 abitanti o il quadruplo del numero di abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati;

VISTI IN PARTICOLARE:

- l'articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni;
- l'articolo 14, comma 31-bis, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che dispone la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, che qualora non comprovate comportano l'obbligatoria trasformazione in Unione di Comuni;
- l'articolo 14, comma 31-ter, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che prevede la scadenza del 1 gennaio 2013 per l'esercizio in forma obbligatoria di almeno 3 funzioni fondamentali e quella del 1 gennaio 2014 per l'esercizio delle restanti funzioni;

- l'articolo 14, comma 31-quater, del decreto legge n. 78/2010 citato, ove si prevede che, nel caso in cui non vengano rispettate da parte dei comuni le disposizioni in materia di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, il Prefetto competente per territorio assegna ai Comuni non ottemperanti un termine perentorio entro il quale provvedere all'esercizio obbligatorio e, inoltre, che nell'eventualità di un'ulteriore inadempienza da parte dei Comuni interessati, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, di cui all'art. 120 della Costituzione, adottando gli atti necessari o nominando un commissario ad acta, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 131/2003;
- l'articolo 4 della Legge n° 65 del 07/03/1986 (Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale) che prevede forme di collaborazione tra i Servizi di Polizia Municipale;
- l'articolo 23 della Legge Regionale n° 4 del 14/04/2003 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana) che promuove e incentiva la gestione associata dei Servizi di Polizia Locale finalizzata alla vigilanza e al controllo del territorio di competenza, incentivando forme di aggregazione tra i Comuni;

VERIFICATO il rispetto della dimensione demografica minima associativa di cui tener conto in relazione a quanto disciplinato dalla normativa regionale;

CONSIDERATE le disposizioni normative di cui all'art. 2, comma 7, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che in attuazione del federalismo fiscale destinano quote di risorse ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali;

CONSIDERATO che la presente gestione associata è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 2 e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata;

TUTTO CIÒ PREMESSO

CONVENGONO TRA LORO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

OGGETTO

Le amministrazioni comunali di

Campagnola Cremasca
Capralba
Casaletto Vaprio
Cremosano
Quintano
Trescore Cremasco
Vailate

convengono di esercitare, ai sensi dell'art. 14, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 citato, in forma associata attraverso la presente convenzione la seguente funzione fondamentale, così come definita dall'art. 14, comma 27, del decreto legge n. 78/2010 e smi: polizia municipale e polizia amministrativa locale.

Articolo 2

FINALITA'

La gestione associata delle funzioni sopra elencate è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) migliorare la qualità dei servizi erogati;
- b) contenere la spesa e garantire l'economicità per la gestione di tali servizi;
- c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale;
- d) perseguire l'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative, informatiche, comportamentali e della modulistica.

Articolo 3

PRINCIPI

Le attività svolte nell'ambito della gestione associata devono essere guidate dai seguenti principi:

- a) massima attenzione all'esigenza dei destinatari dei servizi;
- b) preciso rispetto dei termini di evasione delle pratiche con l'impegno di promuovere azioni per la riduzione degli stessi;
- c) rapida risoluzione dei contrasti e delle difficoltà interpretative;
- d) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione mediante eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- e) standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- f) chiara definizione dei criteri d'accesso alle prestazioni erogate;
- g) attivazione di strumenti evoluti di programmazione e controllo orientati al miglioramento della performance e basati sulla rilevazione dei risultati ottenuti.

Articolo 4

ORGANIZZAZIONE

Le scelte organizzative devono assicurare l'unicità di conduzione e lo svolgimento coordinato delle attività, attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali, uniformando comportamenti e metodologie d'intervento.

Le attività relative all'esercizio associato della funzione sono svolte da un ufficio comune, il quale è autorizzato ad agire in rappresentanza degli enti associati. A tale ufficio potranno essere, con successivi atti convenzionali, attribuite ulteriori funzioni.

Gli enti convenzionati assicurano la massima collaborazione nei rapporti con l'ufficio comune.

Alla direzione dell'ufficio comune è preposto un responsabile, nominato fra il personale in servizio presso gli enti associati con provvedimento del sindaco del comune capofila, previo parere della conferenza dei sindaci. Il conferimento dell'incarico può essere disposto anche ai sensi dell'art.110 commi 1 e 2 del DLgs 267/2000

L'organizzazione dell'ufficio comune si ispira a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione.

L'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio comune sono disciplinati dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi del comune capofila.

Il segretario comunale del comune capofila svolge funzioni di assistenza giuridica e amministrativa.

Articolo 5

CAPOFILA E SEDI DI ATTIVITA'

Per la funzione in oggetto viene individuato quale capofila il comune di Vailate.

La sede dell'ufficio comune viene individuata presso il comune capofila.

Il comune capofila redige gli atti deliberativi e regolamentari, nel rispetto delle competenze attribuite agli enti aderenti, relativi alla gestione dell'ufficio comune e presenta progetti che permettono di partecipare a bandi per l'erogazione di contributi statali, regionali o provinciali.

Presso i comuni associati che non siano sede dell'ufficio comune, sono attivati degli sportelli per lo svolgimento del ruolo di relazione con i destinatari dei servizi.

L'attività di ricezione di atti, richieste e ogni altra documentazione relativa all'esercizio associato della funzione in oggetto è assicurata dagli uffici di protocollo dei rispettivi comuni che provvedono a comunicare gli atti ricevuti all'ufficio comune.

Articolo 6

BENI

L'ente sede dell'ufficio comune provvede a destinare idonei locali e le attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario. Sino alla definitiva allocazione degli uffici comunali del Comune capofila, si farà riferimento all'attuale ufficio di Polizia Locale, sito in Via Giani, 8, fatta salva la facoltà di trasferimento in sede più idonea identificabile nell'edificio di proprietà Comunale sito in Via C. Gorini angolo Via Roma.

I beni possono essere acquistati pro quota in comproprietà da tutti gli enti associati ovvero da un singolo comune per lo svolgimento delle attività associate. I beni acquistati dai singoli comuni esclusivamente con risorse proprie rimangono di loro proprietà al momento e successivamente alla sottoscrizione della convenzione. Il comune capofila, di norma, procede, in accordo con i comuni convenzionati che compartecipano alle spese, agli investimenti necessari per l'efficace esercizio associato della funzione. Il rimborso della quota parte di ciascun ente è inviato al comune responsabile dell'acquisto entro 30 gg dal ricevimento della nota spese.

L'ufficio comune provvede a redigere l'inventario sia dei beni strumentali messi a disposizione sia dei beni strumentali acquistati successivamente alla stipula della convenzione.

Le spese per la revisione e manutenzione dei beni utilizzati per l'espletamento delle attività previste nella presente convenzione sono ripartite proporzionalmente a carico dei comuni che ne richiedono l'utilizzo

Al momento della cessazione della convenzione la conferenza dei sindaci determina la destinazione dei beni strumentali acquistati con cofinanziamento, stabilendo eventuali compensazioni in riferimento allo stato del bene e all'ammontare delle specifiche contribuzioni dei comuni. . In caso di mancato accordo il bene acquistato con cofinanziamento è destinato a uno dei comuni convenzionati individuato mediante estrazione a sorte.

Articolo 7

RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL'UFFICIO COMUNE

Al responsabile dell'ufficio comune competono:

- a) funzioni di coordinamento, consultazione e raccordo tra gli enti aderenti alla convenzione al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi prefissati e l'efficace e corretto funzionamento della gestione associata;
- b) la gestione delle attività riguardanti le funzioni di cui all'art.1 e lo svolgimento di tutti i compiti previsti dall'art.107 del Decreto legislativo 267/2000;
- c) la gestione del personale assegnato all'ufficio comune con le modalità previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi del comune capofila;
- d) funzioni di coordinamento e d'impulso, finalizzate a uniformare lo svolgimento delle attività;
- e) predisposizione del piano economico-finanziario sulla base delle indicazioni della conferenza dei sindaci;
- f) predisposizione del rendiconto di gestione annuale con l'illustrazione delle risorse impiegate, dei risultati conseguiti e del piano di riparto delle spese secondo i criteri fissati dalla conferenza dei sindaci.

Presso le sedi degli enti aderenti possono essere individuati responsabili di procedimento nominati fra il personale in servizio presso le amministrazioni associate con provvedimento del responsabile dell'ufficio comune.

Il personale degli enti convenzionati coinvolto nello svolgimento delle attività associate è autorizzato a compiere servizio sull'intero territorio oggetto della convenzione.

Gli operatori della polizia locale svolgono le attività di propria competenza con finalità di sicurezza urbana e mutuo soccorso sull'intero territorio dei comuni convenzionati, muniti dell'arma di ordinanza di cui sono eventualmente in dotazione.

Articolo 8

CONFERENZA DEI SINDACI

La conferenza dei sindaci indirizza le attività dell'ufficio comune relativamente alle attività associate, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

La conferenza dei sindaci è l'organo di coordinamento per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 del presente atto. E' composta dai sindaci dei comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli enti convenzionati. E' convocata e presieduta dal sindaco del comune capofila o, in sua assenza, da un suo delegato. La conferenza può essere convocata anche su richiesta di uno dei sindaci degli enti convenzionati, previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione.

Le sedute della conferenza dei sindaci sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le decisioni, nel rispetto delle competenze proprie degli organi dei singoli enti aderenti, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

La conferenza dei sindaci:

- a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 1, nel rispetto delle competenze degli organi dei comuni convenzionati;
- b) definisce la relazione programmatica per la gestione di tali funzioni del relativo piano finanziario, in conformità con gli strumenti di programmazione dei Comuni convenzionati;
- c) vigila e controlla l'esercizio delle funzioni esercitate in modo associato e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2;
- d) si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra i gli enti convenzionati;
- e) esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso dalla convenzione;
- f) esamina i progetti finalizzati alla partecipazione a bandi per l'erogazione di contributi e si relazione con gli organi competenti dei comuni aderenti per l'eventuale presentazione della richiesta di finanziamento;
- g) definisce regole attuative della presente convenzione, nel rispetto delle competenze degli organi preposti degli enti aderenti.

Alla conferenza dei sindaci partecipano con funzioni consultive, il responsabile dell'ufficio comune e i segretari comunali, al fine di formulare proposte programmatiche e valutative sugli obiettivi da perseguire nell'esercizio associato della funzione.

Al sindaco di ogni comune convenzionato, limitatamente al territorio che rappresenta, competono le funzioni specifiche di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.

Articolo 9

ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

I compiti di programmazione e controllo dell'esercizio associato della funzione in oggetto sono svolti dalla conferenza dei sindaci degli enti convenzionati in conformità con gli strumenti di programmazione dei singoli enti. Per lo svolgimento di tali compiti la conferenza effettua almeno due sedute in un anno.

Di norma entro la data del 31 ottobre, la conferenza dei sindaci, in relazione alle determinazioni degli organi competenti delle singole amministrazioni, predispone una relazione programmatica contenente l'individuazione degli obiettivi per lo svolgimento della funzione associata, completata dal piano economico-finanziario, proposto dal responsabile dell'ufficio comune. La relazione programmatica e il piano economico-finanziario sono approvati dagli organi competenti degli enti aderenti alla convenzione.

Le funzioni di verifica e controllo del raggiungimento degli obiettivi dell'ufficio comune, dell'efficacia e funzionalità dell'attività associata e dell'adeguatezza della presente convenzione spettano alla conferenza dei sindaci, sulla base della relazione predisposta dal responsabile dell'ufficio comune, e sono svolte con le scadenze previste dalla relazione programmatica predisposta dalla conferenza stessa. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il responsabile dell'ufficio comune predispone il rendiconto di gestione costituito da un documento tecnico-contabile e da una relazione illustrativa dell'attività svolta. Il rendiconto è approvato dalla conferenza dei sindaci entro il 31 marzo di ciascun anno e trasmesso agli enti associati.

Negli indirizzi generali di programmazione si intende sin d'ora esplicitata e compresa l'opportunità di associazione del servizio con realtà di maggiori dimensioni, al fine di accrescere l'efficacia e l'economicità nell'erogazione del servizio medesimo.

Articolo 10

CONTRIBUZIONI

Gli enti associati definiscono le risorse necessarie per l'attivazione e il funzionamento dell'ufficio comune ispirandosi al principio della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri, considerando le differenze nella tipologia e quantità dei servizi erogati nei singoli territori, in ragione delle scelte d'indirizzo di ciascuna delle amministrazioni coinvolte nell'esercizio associato della funzione.

Il personale in servizio presso i comuni convenzionati è assegnato all'ufficio comune nelle forme previste dal CCNL. Il personale assegnato dagli enti convenzionati dipende funzionalmente dal responsabile dell'ufficio comune, fermo restando il rapporto di servizio con l'amministrazione di appartenenza.

Le risorse impiegate sono finalizzate allo svolgimento delle fasi di attivazione e gestione ordinaria dell'esercizio associato della funzione. La fase di attivazione, che si determina immediatamente dopo la stipula della presente convenzione, comprende:

- a) la redazione di un articolato progetto organizzativo, in conformità con i contenuti della presente convenzione;
- b) la redazione della prima relazione programmatica contenente l'individuazione degli obiettivi per lo svolgimento della funzione associata, completata dal piano economico-finanziario;
- c) l'attribuzione di risorse all'ufficio unico e l'assegnazione delle responsabilità al personale, compresa la nomina del responsabile dell'ufficio comune.

La fase di avviamento deve essere conclusa al più dopo novanta giorni dalla stipula della presente convenzione.

La popolazione residente e la quantità di attività svolte in favore di ogni singolo ente sono i soli parametri, anche con pesi diversi, utilizzati per la specificazione delle risorse che ogni ente aderente alla presente convenzione deve fornire.

Gli enti sottoscrittori della presente convenzione contribuiscono all'esercizio associato della funzione mediante la fornitura diretta di beni e personale, remunerando le prestazioni ricevute eccedenti la loro contribuzione diretta con trasferimenti finanziari.

La contabilità della gestione associata è istituita allo scopo di realizzare efficaci attività di programmazione e il controllo dei contributi che ciascun ente deve impegnare per il

funzionamento dell'ufficio comune. I valori economico finanziari che la costituiscono riguardano la dimensione economico finanziaria di beni, servizi e personale così come sono valutati nei bilanci dei singoli comuni associati.

Gli eventuali oneri finanziari a carico degli enti per remunerare le prestazioni ricevute non compensate da apporti diretti sono calcolati in riferimento ai valori presenti nella contabilità della gestione associata.

Ogni ente aderente alla convenzione s'impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse finanziarie necessarie a far fronte agli oneri determinati dalla sottoscrizione del presente atto e si obbliga a versare la quota di propria competenza.

Le spese a carico degli enti che non costituiscono forma diretta di apporto all'esercizio associato della funzione sono preventivate all'inizio di ciascun anno e sono soggette a eventuale congruaggio dopo l'elaborazione del consuntivo di gestione. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun comune trasferisce al comune capofila a titolo di acconto il 70% del totale delle spese non compensate con apporti diretti sostenute l'anno precedente. Le quote relative alle spese di gestione consuntivate, detratte le quote di acconto, sono corrisposte in un'unica rata entro il 30 gennaio, tramite versamento diretto presso la tesoreria dell'ente capofila. Nel caso di versamento effettuato oltre i termini stabiliti dovranno essere corrisposti anche gli interessi nella misura del saggio legale.

ARTICOLO 11

ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONI

Le violazioni, sono verbalizzate utilizzando i moduli in dotazione nel comune aderente sul territorio del quale è effettuata l'operazione.

I proventi delle sanzioni di competenza comunale sono riscosse dal comune in cui è accertata l'infrazione, il quale è tenuto a seguire la procedura sanzionatoria prevista dalla normativa vigente.

Articolo 12

DURATA – INTEGRAZIONI - RECESSO

La durata della presente convenzione è di almeno un triennio, ai sensi dell'articolo 14, comma 31-bis, del decreto legge n. 78/2010 e smi.

La presente convenzione è aperta a successive modifiche e integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo.

Ogni ente convenzionato ha facoltà di recesso mediante deliberazione consiliare, con l'obbligo di un preavviso di almeno sei mesi. Il recesso di ciascun ente viene comunicato al comune capofila e decorre, fermo restando l'osservanza del termine di cui al precedente comma 1, dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli enti convenzionati rinunciano a vantare diritti sulla proprietà e l'uso dei beni acquistati congiuntamente, nel caso in cui decidano autonomamente di recedere dal rapporto associativo e sono obbligati a contribuire al pagamento di mutui e rate di acquisto fino alla loro scadenza.

Articolo 13

AMMISSIONE DI NUOVI ENTI

L'istanza di ammissione di nuovi enti per l'esercizio associato della funzione deve essere presentata al comune capofila e trasmessa per conoscenza a tutti i comuni associati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione da parte degli organi dei singoli enti.

Articolo 14

ARMONIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI

In relazione all'esercizio associato delle funzioni, di cui all'art. 1, sono in vigore, se e in quanto applicabili, i regolamenti dei singoli enti.

La conferenza dei sindaci s'impegna a redigere linee guida per la riformulazione dei regolamenti comunali d'interesse, nell'ambito del mantenimento delle peculiari competenze di ogni singolo comune.

L'adeguamento di cui al comma precedente viene effettuato dagli organi competenti dei singoli enti sulla base dei seguenti criteri: semplificazione, omogeneizzazione, funzionalità, comprensibilità.

Art. 15

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art. 18 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, avente a oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuata da soggetti pubblici.

I dati forniti dagli enti convenzionati sono raccolti presso l'ufficio comune per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il responsabile dell'ufficio comune.

I dati trattati saranno utilizzati dagli enti convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Articolo 16

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella conferenza dei sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, le norme del codice civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.

Nella fase di prima applicazione della presente convenzione sono svolte le attività previste dal comma 3 dell'articolo 10 della presente convenzione.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 13.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Prof. Giancarlo Ogliari

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi **dal 07.01.2013** **al 21.01.2013**

F.to **Il Messo Comunale**

Addì, 07.01.2013

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

PARERI DI COMPETENZA
(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Massimiliano Alesio

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Loredana Fuschi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 07.01.2013

Il Segretario Comunale
Dr. Massimiliano Alesio